

Art. 3 - Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, soggetti ad autorizzazione gratuita

1. Sono soggetti ad autorizzazione gratuita, rilasciata dal Sindaco:

- a. gli interventi di manutenzione ordinaria, relativamente ai soli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o della legge 29 giugno, n. 1497;
- b. gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al successivo articolo 9;
- c. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo per il recupero abitativo di edifici preesistenti di cui al successivo articolo 10.

2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, l'istanza al Sindaco per l'autorizzazione, da presentarsi a mezzo lettera raccomandata, si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di novanta giorni dal ricevimento della medesima. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione al Sindaco del loro inizio a mezzo lettera raccomandata.

3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalla legge 1 giugno 1939, n. 1497 e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella Legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli che comportino il rilascio dell'immobile da parte del conduttore.

Art.3 – Opere soggette a Denuncia di Inizio Attività (art.22 D.P.R. 380/01)

1. Sono soggetti a Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 2 del D.P.R. 380/01 i seguenti interventi:

- a. interventi non riconducibili alla attività edilizia libera di cui al successivo art. 5 oppure non soggetti a permesso di costruire di cui all'art. 2 del presente Regolamento, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistica-edilizia vigente.
- b. varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tale denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

2. In alternativa al Permesso di costruire possono essere realizzati mediante Denuncia di inizio Attività ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. 380/01, gli interventi di ristrutturazione di cui al successivo art. 11.